Informativa periodica

Valutazione  
e Controlli

30 settembre 2017

[Presentazione 2](#_Toc494729353)

[OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 3](#_Toc494729354)

[OIV (Organismo Italiano di Valutazione) 6](#_Toc494729355)

[Principi di Revisione 8](#_Toc494729356)

[Controlli Interni 11](#_Toc494729357)

# Presentazione

Cara/o collega,

Ti presento con piacere il secondo numero dell’Informativa “Valutazione e controlli” che segue quello pubblicato nello scorso mese di giugno del presente anno, accolto molto favorevolmente da colleghi e operatori del settore.

Non c’è dubbio che la costanza di pubblicazione per uno strumento che aspira a fornire aggiornamenti sulle più recenti evoluzioni della normativa e della disciplina professionale connessa sia sicuramente una caratteristica indispensabile. Per tale motivo, miriamo a presentare periodicamente i risultati dei nostri lavori di analisi.

Questo numero continua a “informare” i lettori sulla presenza e sul contenuto di alcuni dei più rilevanti contributi prodotti dal Consiglio Nazionale, nonché sulle novità normative e sulle varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è parte attiva nell’area economico-aziendale.

L’informativa è volutamente uno strumento di agile consultazione, che mira anche ad offrire l’opportunità, per chi lo volesse, di recuperare, tramite i collegamenti presenti, i documenti richiamati. Così facendo, si spera altresì di poter contribuire a “ridurre” i tempi di ricerca dei lettori che intendono, una volta incuriositi, approfondire le tematiche citate.

Nel predisporre il presente numero, sono state effettuate alcune modifiche rispetto all’impostazione e al formato precedente, tenendo conto dei preziosi suggerimenti che ci sono pervenuti dai nostri rappresentanti locali. L’aver ricevuto considerazioni strutturate da colleghi mi fa ritenere che stiamo andando nella giusta direzione nel definire un contributo partecipativo, che tenga in debita considerazione le esigenze della professione. Spero, quindi, di poter ricevere anche con questa pubblicazione, sollecitazioni, indicazioni e osservazioni per comprendere come orientare le nostre ricerche e costruire un lavoro che risulti sempre di maggiore utilità per i colleghi.

Raffaele Marcello

Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,   
Principi contabili e di valutazione,   
Sistema di amministrazione e controllo

# Principi Contabili

|  |
| --- |
| Ultimi documenti emanati da CNDCEC e FNC  [**Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore Commercio**](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1245)  (luglio 2017)  [**Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al *fair value*) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS**](http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d9dfa9ea-9192-4da6-97d2-1d20f0ed676c)  (agosto 2017)  [**La finanza e la continuità aziendale nelle aziende sottoposte al sequestro**](http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=58da3a80-9754-457c-9331-321a594d8876)  (settembre 2017) |
| Ultimi documenti pubblicati da altri organismi  [**OIC, Newsletter giugno**](http://www.fondazioneoic.eu/?p=13251)  (luglio 2017) |

SITI DI UTILE CONSULTAZIONE

[**OIC**](http://www.fondazioneoic.eu)

[**IFRS Foundation**](http://www.ifrs.org/)

**Newsletter OIC**

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), *standard setter* nazionale, pubblica mensilmente una propria “*newsletter*” in cui informa i lettori delle evoluzioni inerenti la produzione di principi contabili internazionali e nazionali.

Le *newsletter* possono contenere anche taluni “chiarimenti”. È utile ricordare preliminarmente che i chiarimenti toccano tematiche di “interesse generale”. Affinché tale condizione sia soddisfatta, OIC considera:

* la diffusione della problematica e l’impatto che ha o potrebbe avere sugli operatori interessati;
* il miglioramento dell’informazione di bilancio che origina dall’eliminazione o riduzione dei diversi trattamenti contabili.

La *newsletter* di giugno contiene anche una bozza di risposta a una richiesta di chiarimento sulla presentazione dei ricavi. In particolare, il quesito interessa la presentazione dei ricavi di società che operano secondo il seguente modello di *business*:

* acquisto di materie prime con contestuale rivendita; oppure
* acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo.

L’OIC conclude che la società, se non assume alcun rischio e beneficio rilevante, non iscrive alcuna componente economica negativa e positiva in conto economico, fatta eccezione per eventuali costi di commissioni e ricavi da servizi prestati. Se, al contrario, vi è assunzione di rischi e benefici relativi all’acquisizione della materia prima, occorre rilevare ricavi di vendita, costi di acquisto nonché contabilizzare i derivati in linea con quanto previsto dall’OIC 32 (Strumenti finanziari derivati).

L’OIC informa nella medesima *newsletter* di aver avviato un processo di *post* *implementation review* degli OIC 4 ([Fusione e scissione)](http://www.fondazioneoic.eu/?p=13202) e OIC 6 (Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio) mezzo della pubblicazione di questionari a cui era possibile dare risposta entro il 30 giugno 2017. Entrambi i documenti appaiono di ampio interesse professionale.

**Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore Commercio**

FNC e CNDCEC hanno pubblicato nel luglio 2017 il documento di ricerca “Osservatorio sui Bilanci delle SRL - Settore commercio”.

Con l’Osservatorio si vuole mettere a disposizione dei colleghi uno strumento grazie al quale sarà possibile effettuare un’analisi comparativa tra i bilanci delle Srl clienti, rispetto alle Srl del medesimo settore, con riferimento ad una classe di fatturato e ad una determinata area geografica (macro-regione piuttosto che regione).

La volontà di soffermarsi sulle Srl scaturisce dal fatto che, ad oggi, le stesse rappresentano un importante tessuto dell’economia imprenditoriale italiana. Infatti, dai dati raccolti nel 1996, secondo Movimprese, le società di capitale attive iscritte al Registro Imprese erano 401.044, a fine 2016 sono diventate 1.082.003 (+170%).

Dopo un inquadramento di carattere generale sulle Srl, il documento si focalizza sugli aggregati economici, patrimoniali e finanziari delle Srl del settore commercio, nonché sulla determinazione di alcuni indicatori ed indici, anch’essi di natura reddituale, finanziaria e patrimoniale. A tal proposito, una legenda permette di comprendere le grandezze in relazione alle quali sono stati determinati gli aggregati e gli indici di cui sopra.

In questo primo documento, i risultati a cui si è giunti evidenziano che, sia da un punto di vista finanziario che reddituale, le società esaminate presentano un *trend* positivo; un risultato più evidente per le società di più piccola dimensione. È questo un dato che fa ben sperare, anche se molto resta da fare, in considerazione del fatto che il 57% delle Srl di piccola dimensione presenta un risultato di esercizio negativo, ma il restante 43% in modo virtuoso presenta un profilo di crescita più dinamico rispetto alle altre classi di fatturato.

**Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al *fair value*) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS**

In data 3 agosto 2017, il CNDCEC ha pubblicato il documento “Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al *fair value*) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS”.

Il lavoro si inserisce nel contesto della serie di pubblicazioni di prassi operativa pubblicate dal CNDCEC, volte a fornire agli iscritti all’albo e agli operatori soluzioni ed esemplificazioni operative delle disposizioni tecniche contenute nei Principi contabili nazionali e/o internazionali. Più specificamente, il CNDCEC ha voluto pubblicare un primo documento illustrativo sugli IAS/IFRS, contenente una sintesi nonché delle esemplificazioni applicative delle complesse norme dello IASB in materia di contabilizzazione dei titoli rappresentativi di capitale.

Il documento trae spunto dal fatto che l’IFRS 9 (Strumenti finanziari), che entrerà in vigore (anche nell’Unione Europea) a partire dal 1° gennaio 2018 per le società che adottano i Principi contabili internazionali dello IASB, non prevede più come fatto dal suo predecessore IAS 39 (Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione), di valutare investimenti in strumenti rappresentativi di capitale di società non quotate al costo storico.

Il contributo esamina, quindi, la contabilizzazione delle partecipazioni nell’IFRS 9 (Strumenti finanziari), focalizzando la propria attenzione sugli aspetti di valutazione al *fair value* e fornendo casi operativi sull’applicazione del metodo dei multipli di mercato e del metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF).

Talune soluzioni tecniche sono, peraltro, utilizzabili anche in ambito civilistico. In questo modo, il CNDCEC intende fornire un ausilio anche ai colleghi che si trovano ad affrontare le tematiche esaminate nel contesto delle società non quotate.

**La finanza e la continuità aziendale nelle aziende sottoposte al sequestro**

Il CNDCEC ha tenuto nelle giornate del 22 e 23 settembre scorso un convegno nazionale dal titolo “Economia criminale, il ruolo del commercialista”. Le due giornate di studio, tenutesi a Montesilvano, hanno trattato, in due rispettive tavole rotonde, i seguenti temi: il ruolo centrale del Commercialista e, la finanza e la continuità aziendale nelle aziende sottoposte al sequestro. La seconda tavola rotonda, in particolare, ha approcciato il tema da un profilo più aziendalistico, esaminando le principali problematiche concernenti la gestione delle aziende sottoposte a sequestro.

Come accompagnamento alla discussione, il CNDCEC ha fornito due documenti che, traendo spunto anche dall’attività passata, delineano il contributo che i professionisti, e in particolare i Commercialisti, possono portare con le proprie competenze alla gestione delle aziende sequestrate.

Nella relazione concernente la sezione aziendalistica sono trattate tematiche come l’approccio gestionale dell’amministratore giudiziario e l’attività propedeutica all’espressione del giudizio sulla “prosecuzione” dell’attività, in cui sono esplorate le diverse categorie di aziende che si può trovare a gestire l’amministratore nonché le criticità che dovrebbero essere considerate ai fini della predisposizione dell’eventuale programma operativo di attività. Chiudono il documento alcune riflessioni anche in merito al ruolo dell’amministratore giudiziario e ai profili relazionali con banche ed istituti di credito.

# I Principi Internazionali di Valutazione (IVS)

|  |
| --- |
| Ultimi documenti pubblicati da altri organismi  [The International Valuation Standards Council (IVSC)](https://www.ivsc.org/) |
| SITI DI UTILE CONSULTAZIONE  [OIV](http://www.fondazioneoiv.it/) |

Lo IVSC *(International Valuation Standards Council)* ha pubblicato nel gennaio 2017 i nuovi Principi Internazionali di Valutazione *(International Valuation Standars 2017 o IVS 2017),* entrati in vigore a partire dal 1° luglio 2017.

L’elaborato costituisce un’importante e autorevole guida operativa. Il nuovo volume rappresenta, altresì, il risultato del progetto di revisione degli IVS 2013, già tradotti dal CNDCEC nel 2016.

In termini comparativi si può notare, come evidenziato dalle *Basis for Conclusions*, che le modifiche apportate alla versione precedente sono orientate anche a rendere i Principi più in linea a livello di impostazione con gli *standard* professionali internazionali nonché più facilmente consultabili e utilizzabili.

Nello specifico, la struttura dei rinnovati IVS presenta delle novità nella sezione dedicata ai principi generali, nell’intento di fornire un miglioramento dell’utilizzo dei Principi. Sono stati, per esempio, introdotti l’IVS 104 sul Valore di Mercato (*Bases of value*) e l’IVS 105 sugli Approcci e Metodi di Valutazione (*Valutation Approaches and Methods*), argomenti contenuti nel precedente documento datato 2013 nel Quadro concettuale di riferimento (*IVS Framework*).

L’esigenza di migliorare la qualità espositiva delle tematiche trattate ha determinato la necessità di rivedere nella sostanza anche il Glossario, il quale adesso non fornisce più definizione sulla terminologia tecnica, bensì contestualizza l’uso di termini più generali nell’ambito degli IVS (come cliente, giurisdizione, etc.).

È evidente, inoltre, la scomparsa della sezione dedicata ai Principi per applicazioni particolari (*IVS Applications)*; tuttavia alcuni aspetti rilevanti sono stati incorporati nell’area *Asset Standards*.

La sezione *Asset Standards*, oltre ad una diversa codificazione numerica degli IVS, è stata pensata per fornire una più precisa e completa trattazione delle *best practice* in materia di valutazione, dando risalto alle regole da applicarsi nei processi di valutazione svolti in conformità ai principi internazionali.

Ciò detto, la nuova struttura del documento individua cinque aree di interesse:

* Introduzione *(Introduction);*
* Glossario *(Glossary);*
* Quadro concettuale di riferimento IVS *(IVS Framework);*
* Principi generali *(General Standards);*
* Principi per la valutazione di attività e passività *(Asset Standards).*

Si rinnova l’invito ai professionisti ad inviare perizie da loro redatte in materia di valutazione delle quote spettanti a titolo di rimborso al socio recedente al seguente indirizzo di posta elettronica: [informativa@fncommercialisti.it](mailto:informativa@fncommercialisti.it). L’analisi delle perizie sarà funzionale allo sviluppo di un apposito documento.

# Formazione e aggiornamento per i revisori legali

|  |
| --- |
| Ultimi documenti emanati da CNDCEC e FNC  [**Nota informativa – Nuovi principi di revisione in materia di relazione**](http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=00006d9e-4875-4e7f-92bc-ca0489584638)  (settembre 2017) |

SITI DI UTILE CONSULTAZIONE

[**MEF/REVISIONE LEGALE**](https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale)

L’obbligo di formazione continua dei revisori è previsto specificamente dall’art. 5 del Dlgs 39/2010. L’obbligo ha portata generale nel senso che riguarda tutti gli iscritti nel Registro dei revisori, sia nella sezione A che nella sezione B, e non contempla forme di esonero tipiche della regolamentazione della FPC dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (superamento di una determinata età; iscrizione in elenchi speciali).

L’obbligo formativo viene assolto conseguendo almeno 60 crediti formativi per ogni triennio con un minimo di 20 per ciascun esercizio.

Almeno la metà del “monte crediti” deve aver riguardo alla frequentazione di corsi aventi ad oggetto le cosiddette “materie caratterizzanti la revisione legale” quali quelle relative alla gestione del rischio e al controllo interno; ai principi di revisione nazionali e internazionali; alla disciplina della revisione legale; alla deontologia professionale e all’indipendenza; alla tecnica professionale della revisione. L’altra metà dei crediti formativi può, invece, riguardare corsi aventi ad oggetto materie quali la contabilità, i principi contabili nazionali ed internazionali, il bilancio, l’analisi finanziaria, il diritto tributario, societario, fallimentare.

Il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - in data 7 marzo 2017, ha adottato il programma annuale 2017 - scaricabile dal sito: <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale> - dove sono illustrate sia le materie che danno diritto alla maturazione di crediti formativi sulle materie “caratterizzanti” che quelle relative alle altre materie. Da notare come nelle materie caratterizzanti sia stata prevista anche quella relativa ai “*Ruoli e responsabilità del collegio sindacale nel caso in cui eserciti anche l’attività di revisione ex lege. Rapporti tra collegio sindacale e revisore ex lege*”.

Il MEF, in data 6 luglio 2017, ha emanato la circolare n. 26 con la quale ha fornito istruzioni in materia di formazione continua dei revisori. La citata circolare chiarisce, ad esempio, che il singolo credito formativo coincide con un’ora di formazione; che il primo triennio formativo è il 2017-2019 e che, per i revisori iscritti nel registro in corso d’anno, l’obbligo di formazione decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

La *ratio* dell’obbligo formativo è quella di “*assicurare l’adeguatezza della preparazione professionale di tutti coloro i quali svolgono incarichi di revisione, contribuendo in tal modo all’elevata qualità della revisione dei bilanci*”.

A tal proposito giova ricordare che i revisori, che abbiano almeno un incarico di revisione legale dei bilanci, sono soggetti al controllo di qualità obbligatorio previsto dall’art. 20 del Dlgs 39/2010 e che tale controllo verrà svolto dalla Consob almeno ogni tre anni per gli incarichi in EIP (Enti di Interesse Pubblico), mentre, negli altri casi, sarà il MEF a svolgerlo con cadenza almeno sessennale.

L’art. 24 del Dlgs 39/2010, accanto alle altre sanzioni comminabili, prevede un’apposita sanzione amministrativa pecuniaria in materia di mancato assolvimento degli obblighi formativi che va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 2.500 euro.

I corsi di formazione possono essere erogati sia direttamente dal MEF che da società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF attraverso specifiche convenzioni.

Per i revisori iscritti presso albi professionali è riconosciuta l’equivalenza dei corsi di formazione svolti all’interno degli albi professionali di appartenenza a condizione che il programma di aggiornamento adottato sia conforme a quello ministeriale. Gli ordini che erogano la formazione dovranno comunicare al MEF i nominativi dei revisori (commercialisti) che hanno partecipato ai corsi e i relativi crediti maturati.

Nella circolare n. 26 è previsto che per i corsi già svolti, o in corso di svolgimento, alla data di pubblicazione della circolare possano essere comunque attribuiti i crediti formativi, previa verifica del possesso dei requisiti e della corrispondenza dell’offerta formativa al programma annuale di cui alla determina del Direttore della RGS del 7 marzo 2017.

Il CNDCEC ha predisposto un corso in *e-learning*, disponibile a partire dal mese di ottobre 2017 che consentirà di acquisire la totalità dei crediti formativi richiesti per il 2017, in quanto sarà articolato in un numero di ore pari a 20 ed avrà ad oggetto le materie del Gruppo A. Il programma del corso *e-learning* è il seguente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Titolo** | **Ore** | **Relatore** |
| 1 | Inquadramento della revisione | 1 | Raffaele Marcello |
| 2 | Disciplina della revisione: definizioni, registro, tirocinio, esame, formazione | 1 | Marcello Pollio |
| 3 | Disciplina della revisione: indipendenza, deontologia, incarico | 1 | Cristina Bauco |
| 4 | ISA Italia: sistema e lettura dei principi | 1 | Laura Pedicini  Alessandra Pagani |
| 5 | Obiettivi della revisione (ISA Italia 200) | 1 | Raffaele D’Alessio |
| 6 | Processo di revisione | 1 | Simone Scettri |
| 7 | La documentazione del lavoro di revisione (ISA Italia 230) | 1 | Ermando Bozza |
| 8 | Accettazione incarico (ISQC 1 – ISA Italia 210) | 1 | Ermando Bozza |
| 9 | Pianificazione della revisione (ISA Italia 300 -320) | 1 | Paola D’Angelo |
| 10 | Identificazione e valutazione del rischio e risposta ai rischi (ISA Italia 315) | 1 | Raffaele D’Alessio |
| 11 | Elementi probativi (ISA Italia 500) | 1 | Valerio Antonelli |
| 12 | Applicazione dell’ARM al ciclo attivo | 1 | Ermando Bozza |
| 13 | Applicazione dell’ARM al ciclo passivo | 1 | Valerio Antonelli |
| 14 | Applicazione dell’ARM al magazzino | 1 | Raffaele D’Alessio |
| 15 | Applicazione dell’ARM a cassa e banca | 1 | Valerio Antonelli |
| 16 | Fase conclusiva (ISA Italia 520 - 560 - 570-580) | 1 | Paola D'Angelo |
| 17 | Relazione di revisione (ISA Italia 700-705-706-720B) | 1 | Luisa Polignano |
| 18 | La continuità aziendale (ISA Italia 570) | 1 | Simone Scettri |
| 19 | Verifica della contabilità (SA Italia 250B) | 1 | Alessandro Gaetano |
| 20 | Controllo della qualità della revisione (ISQC 1 - ISA Italia 220) | 1 | Alessandro Gigliarano |

# Attività di vigilanza del collegio sindacale nelle società quotate

In data 28 agosto 2017 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 20437/2017.

|  |
| --- |
| GIURISPRUDENZA  **[Cassazione, Sez. II civ. sent. 20437 del 28/08/2017](http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/20170930/sentenza_28082017_n_20437.pdf)** |
|  |

Nell’ambito della questione relativa alla valenza dei provvedimenti sanzionatori posti in essere dalle autorità di vigilanza sugli intermediari (nel caso di specie, la Consob), la Corte ha avuto modo di definire i confini della responsabilità dei componenti del collegio sindacale di società quotate, mettendo in puntuale evidenza l’ambito di applicazione della normativa e i profili di distinzione rispetto alla disciplina codicistica per le società c.d. chiuse. Occorre precisare che il caso ineriva al pagamento di una ingente somma irrogata ai sindaci della società, per non aver adempiuto i doveri imposti dall’art. 149, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), TUF in relazione al compimento di operazioni con parti correlate, all’ambito di vigilanza nella realtà di gruppo, alle carenze riscontrate nel sistema di controllo interno e nella struttura organizzativa.

Il ragionamento condotto dalla Cassazione si articola lungo differenti piani di indagine.

A fronte delle lamentele presentate dal sindaco ricorrente, per il quale il collegio sindacale mai può entrare nel merito delle scelte di gestione compiute dall’organo di amministrazione, né vantare poteri consultivi e preventivi in relazione alla delibera del CdA, spettando questi ultimi, al Comitato per il controllo interno e a fronte anche della prospettazione di poteri minori in capo al collegio sindacale della società capogruppo, la Corte di Cassazione chiarisce in modo puntuale, in linea con i suoi precedenti, l’ambito della responsabilità dei componenti del collegio sindacale e l’estensione dei poteri-doveri loro riconosciuti dagli artt. 149 e ss. TUF anche nelle dinamiche di gruppo.

Il ricorrente lamentava come il giudice di secondo grado avesse trascurato l’importante circostanza in base alla quale le funzioni del collegio sindacale sono limitate al controllo documentale su dati e informazioni forniti da altri soggetti, interni od esterni alla società.

La Cassazione, respingendo il motivo di ricorso, chiarisce, diversamente, che la vigilanza dei sindaci impone l’esercizio di un controllo sulla gestione, che pur non potendo riguardare il merito (*rectius* l’opportunità) dell’operazione posta in essere dagli amministratori, viene comunque effettuato per segnalare e far emergere la contrarietà dell’operazione rispetto agli elementari principi di regolare amministrazione, anche in termini di effettiva rischiosità della medesima. Del resto, l’art. 149, primo comma, lett. b), TUF impone al collegio di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo - contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Non è tutto. Muovendo sempre dalle lamentele del ricorrente rispetto all’estensione dei compiti delle funzioni aziendali e al limitato ambito di incidenza dell’attività dei sindaci (nella specie il Comitato per il controllo interno aveva espresso parere favorevole all’operazione), la Corte ritorna a classificare e definire i poteri-doveri che l’ordinamento, e in particolare il TUF, riconosce all’organo di controllo.

In *primis*, la Cassazione chiarisce che i poteri-doveri previsti negli artt. 149, 150 e 151 TUF consentono ai sindaci di rilevare tempestivamente, anche per tramite di atti di ispezione o di controllo ovvero per tramite dello scambio di informazioni con gli organi di amministrazione e con i preposti al controllo interno, qualsiasi irregolarità dovesse palesarsi.

L’articolazione complessa dell’organizzazione della società, quale è quella di una società quotata, infatti, non esime i sindaci dallo svolgere correttamente i propri compiti, semmai ne agevola il corretto esercizio.

Di talché, in linea con il tradizionale orientamento, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, i sindaci sono responsabili e sanzionabili a titolo di concorso omissivo *quoad functione*, qualora essi non abbiano adempiuto all’obbligo di vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società (*ex* art. 149, primo comma, lett. c), TUF), secondo le modalità fissate nella normativa, anche per tramite delle innumerevoli prerogative che l’ordinamento loro riconosce.

È ben nota, infatti, la distinzione tra il ruolo svolto nella società da amministratori non esecutivi e indipendenti e quello attribuito al collegio sindacale (Cfr. *Codice di autodisciplina*, artt. 2 e 8).

Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di decisioni consapevoli, prestando particolare cura alle operazioni in cui possano manifestarsi conflitti di interesse. Vantano poteri di informazione specifica per poter svolgere al meglio il loro ruolo.

La vigilanza attribuita al collegio sindacale, invece, va esercitata anche in via preventiva e non solo *ex post*, e si traduce nella verifica sui processi il cui esito va portato all’attenzione degli amministratori, affinché questi ultimi adottino le misure correttive eventualmente necessarie (Cfr. *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, Norma Q.3.1.).

Non erra allora il Giudice di legittimità quando, *incidenter tantum*, chiarisce che mai il ruolo dei sindaci può essere assimilato a quello degli amministratori privi di delega. I primi, infatti, vantano prerogative maggiormente incisive rispetto ai semplici poteri di informazione, presso i delegati, riconosciuti dalla legge ai secondi, nel rispetto del tradizionale canone dell’“agire in modo informato”.

Secondariamente, come chiarisce la Cassazione l’appartenenza della società ad una realtà di gruppo, non impedisce al collegio della controllante di ottenere informazioni circa le operazioni della società controllata, stante la previsione di cui all’art. 151, secondo comma, TUF in forza della quale il collegio può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e in merito all’andamento generale dell’attività sociale.

Le tematiche correlate all’attività di vigilanza, ai poteri-doveri del collegio sindacale di società con azioni quotate e degli Enti di Interesse Pubblico di cui all’art. 16 del Dlgs 39/2010, in generale, verranno affrontate, nell’ottica di una revisione delle Norme di comportamento del collegio sindacale, da un apposito gruppo di studio istituito dal CNDCEC.

## Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Ermando Bozza

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l’area di delega Revisione legale

Raffaele D’Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l’area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

Per eventuali suggerimenti: [informativa@fncommercialisti.it](mailto:informativa@fncommercialisti.it)